

Milano, 25 luglio 2024

IMPRESE E *SUPPLY CHAIN*. COL "TINTINNIO DELLE MANETTE" UNA CORRETTA GESTIONE NON PIÙ PROCRASTINABILE

* * *

*Summary*³ Ora Amazon, ma prima Armani, Dior e molti altri: quale sarà la prossima grande impresa alla quale verrà contestata la non corretta gestione dei propri fornitori?

La Procura di Milano, ma anche l'Antitrust, negli ultimi mesi, ha deciso di aprire il vaso di pandora della catena di approvvigionamento di società con fatturati annui a più di nove zeri. Quanto finora contestato consisterebbe nell'intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro, oltre alla violazione delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alle connesse e inevitabili frodi fiscali a carattere penal-tributario.

Tutti illeciti penali, che, ancorché contestati nella fase delle indagini ai vertici aziendali, sono stati estesi anche alle società interessate in ragione della c.d. 231 o tramite lo strumento delle misure di prevenzione, così potendo comportare, con l'applicazione delle connesse misure cautelari, gravi danni alle aziende (come l'amministrazione giudiziaria, sequestri milionari e interdizioni dalle attività) anche prima della sentenza definitiva.

Per le imprese, di qualsiasi dimensione e fatturato, non è più rinviabile una corretta gestione della propria supply chain, anche attraverso un'adeguata compliance interna che si fondi principalmente, ma non solo, sull'adozione di un efficace e idoneo Modello Organizzativo 231.

* * *

Il caso

La cronaca giudiziaria degli ultimi mesi è colma di notizie¹ relative a misure cautelari inflitte a grandi e medie imprese, anche multinazionali, a causa della non corretta gestione della propria *supply chain*: la catena di approvvigionamento che coinvolge i fornitori.

¹ Alcuni articoli ai seguenti link:

La Procura più attiva è quella di Milano, geograficamente competente per tutte le imprese che hanno sede nel proprio distretto. Come spesso è accaduto in passato, gli inquirenti lombardi diventano stella polare per future probabili indagini in altre regioni italiane. Lo si è visto con le prime applicazioni del d.lgs. 231/2001 (la c.d. responsabilità penal-amministrativa degli enti), con i reati tributari connessi alla c.d. esterovestizione, e così via, come per molte altre intuizioni investigative.

La spasmodica ricerca dell'abbassamento dei costi operativi

Ora, sotto la lente d'ingrandimento ci sono i fornitori delle imprese. Quelli che permettono a queste ultime di abbattere i costi operativi, mantenendo un ampio margine di guadagno sul prodotto o servizio finale offerto.

La produzione in sub-appalto è pratica molto diffusa nel mondo della moda, sorretta dalla pressante necessità di garantire una produzione *made in Italy*, ma a costi contenuti che siano in grado di sorreggere la lunga filiera, il posizionamento di mercato del *brand* committente e le produzioni dei concorrenti in Paesi con manodopera sottopagata.

Inevitabile l'utilizzo di fornitori anche nel settore logistico. Gli *e-shop* fanno a gara nel dotarsi di un catalogo sempre più vasto di prodotti e nell'offrire il servizio di consegna più rapido. Questo comporta la necessità di gestire immensi magazzini e capillari sistemi di spedizione, in grado di consegnare all'utente finale, direttamente al proprio domicilio, a poche ore dal *clic* d'acquisto.

Ed è così che le Procure hanno iniziato a far luce sul fenomeno del caporalato e sulle condizioni di lavoro, non solo agli apici dei gruppi di imprese, ma spostandosi anche nelle società controllate, in quelle collegate e – da qualche mese – scavando fino alla catena di approvvigionamento, quella dei fornitori. Enti spesso mono-committenti, che

-
- ANSA – 23.07.2024: *La Gdf sequestra 121 milioni di euro ad Amazon: "Serbatoi di operai e sfruttamento", altra inchiesta del pm di Milano. La società: "Rispettiamo le leggi e collaboriamo con le autorità"*
 - ANSA – 17.07.2024: *"Antitrust avvia istruttoria su società gruppi Armani e Dior. Forniture da laboratori con salari inadeguati e poca sicurezza"*
 - ANSA – 13.05.2024: *"'Lavoro nero e da fame', amministrazione giudiziaria per Armani operations. I giudici: 'Da 7 anni agevola il caporalato'. Spa: 'Attuati controlli'"*
 - ANSA – 30.01.2024: *"Sfruttamento del lavoro, commissariata la Alviero Martini spa. Decisione del Tribunale di Milano sull'azienda di alta moda"*

operano esclusivamente per la grande impresa di riferimento e, frequentemente, anche diretti e organizzati da quest'ultima.

Le conseguenze per le imprese

Gli strumenti che gli inquirenti stanno utilizzando per far emergere e dimostrare questa tipologia di illeciti non sempre sono quelli ordinari del codice di procedura penale. Accade che sfruttino le misure cautelari offerte dalla normativa sulla responsabilità penal-amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o che optino per l'utilizzo degli strumenti repressivi previsti dalla dirompente normativa sulle misure di prevenzione, introdotta nel nostro ordinamento per contrastare la mafia e -pertanto- contrariamente a molti principi costituzionali e internazionali, fortemente presuntiva².

Infatti, le misure di prevenzione si fondano non tanto sull'accertamento di un reato quanto su un quadro di indizi che possano condurre sino all'amministrazione straordinaria dell'impresa, con inevitabili effetti nefasti sulla reputazione del *brand*, sulla fiducia del mercato e sull'accesso al credito, così da rischiare di compromettere gravemente il fatturato e le sorti dell'azienda.

Anche per questo è fondamentale che le aziende si dotino di un sistema di sicurezza che deve passare dall'adozione di un Codice etico, prescritto anche dalla Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)³, all'implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 con adeguati connessi presidi di controllo.

Fondamentale risulta quindi delineare protocolli operativi per garantire verifiche reputazionali, sulle modalità di produzione, e sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e previdenza sociale. Nel caso in cui l'impresa, inoltre, consentisse espressamente il sub-appalto, sarebbe utile pre-qualificare i fornitori, istituendo un elenco da rivedere annualmente, come suggeriscono le più avvedute linee guida internazionali. Un altro presidio è rappresentato dall'imposizione ai partner commerciali di clausole con accettazione del Codice Etico e del Modello 231 e clausole di risoluzione contrattuale per violazione agli obblighi di *compliance*.

² Ci si riferisce al c.d. Codice Antimafia disciplinato dal d.lgs. 159/2011: "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*".

³ DIRETTIVA (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

Il Modello Organizzativo dovrebbe poi prevedere la verifica dell'assenza di procedimenti penali per reati 231 a carico della società fornitrice o sul possesso da parte del fornitore di certificazioni internazionali. In merito alla verifica sulle modalità di produzione e al rispetto degli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e degli obblighi previdenziali si potrebbe, invece, richiedere al fornitore di indicare il numero e le specifiche qualifiche del personale impiegato per l'esecuzione del contratto, le modalità operative che saranno impiegate nella produzione, o ancora l'invio della documentazione sul rispetto degli obblighi previsti dal testo unico sulla sicurezza del lavoro e la copia del DURC. Da ultimo, la previsione del diritto di poter compiere degli *audit* di controllo, presso le sedi del fornitore, al fine di poter valutare direttamente quanto rappresentato indirettamente nei predetti documenti.

Per concludere

Quelle delineate poc'anzi sono le cautele minime che qualsiasi buon Modello Organizzativo 231 prevede a tutela degli illeciti citati in apertura. Del resto, le menzionate imprese coinvolte dai procedimenti giudiziari riportati sui quotidiani degli ultimi giorni sono sicuramente dotate di un sistema di *compliance* 231 adeguato al blasone delle insegne che rappresentano. Il problema, pertanto, resta quello della effettiva, corretta, costante e puntuale applicazione delle regole di comportamento lì previste. Non solo nella propria impresa, ma anche nella catena dei propri fornitori.

Chi ha già un Modello 231 non può esimersi dall'applicarlo efficacemente. Per le PMI che, invece, fossero ancora sprovviste di questo sistema di *compliance*, le indagini penali della cronaca più recente devono rappresentare il campanello d'allarme finale, che spinga le prime a dotarsi di protocolli di sicurezza interni in grado di prevenire, come si è visto, conseguenze sanzionatorie molto gravi.

A richiederlo, a gran voce, sono le Direttive europee, i magistrati, ma anche l'etica di un mercato che è in fase di cambiamento⁴.

⁴ ASSONIME, nella sua pubblicazione del 2 luglio 2024 *"Il Caso 5/2024 - La tutela dei diritti umani nelle catene di fornitura della moda tra rischi attuali e nuovi obblighi di due diligence"* sostiene: *"Le sentenze di Milano e le nuove norme europee ci restituiscono un quadro di principi omogenei, ma di fonti e responsabilità diverse, cui occorre guardare in modo coerente e sistematico per puntare all'efficacia della prevenzione, alla effettiva tutela dei diritti e all'adeguatezza delle sanzioni."*